REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2148 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2019

relativo a norme specifiche concernenti l'uscita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti dalle stazioni di quarantena e dalle strutture di confinamento a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE [1], in particolare l'articolo 64, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 64 del regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce norme generali per l'uscita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti dalle stazioni di quarantena e dalle strutture di confinamento e conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme specifiche al riguardo.

(2) Conformemente a tale regolamento le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti ai quali si applicano le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, o elencati a norma dell'articolo 40, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 41, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 48, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'articolo 53, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 54, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento («il materiale specificato») possono comportare un rischio fitosanitario nell'Unione. È pertanto opportuno che il presente regolamento di esecuzione stabilisca le prescrizioni per l'uscita, in condizioni di sicurezza, del materiale specificato dalle stazioni di quarantena e dalle strutture di confinamento.

(3) Si dovrebbe garantire che il materiale specificato possa uscire unicamente dalle stazioni di quarantena e dalle strutture di confinamento se è stato tenuto, senza alcuna interruzione, in stazioni di quarantena o strutture di confinamento riconosciute conformemente alle prescrizioni stabilite agli articoli 61 e 62 del regolamento (UE) 2016/2031 e se è risultato indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, da organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e da organismi nocivi soggetti alle misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento. Si dovrebbe inoltre precisare che, a tale scopo, sono stati applicati metodi appropriati ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio [2], al fine di garantire l'attuazione più efficace possibile di tale prescrizione.

(4) Dato che il regolamento (UE) 2016/2031 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019 e allo scopo di garantire un'applicazione coerente di tutte le norme concernenti organismi nocivi per le piante, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data. È pertanto opportuno che entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

---

[1] GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

[2] Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).